comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Trieste, 9 maggio 2016

AREA RISORSE UMANE,
COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
P.O. Gestione del Fabbisogno di Personale
Prot. corr. n. 3° - 16/10/9/3 - (5819)

P.G. 86524

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA COPERTURA DI 10 POSTI DI "ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI)" – CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO, DI CUI 7 PER SOSTITUZIONI, RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI TRIESTE AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 10 PUNTO 1) DELLA L. R. N. 15 DD. 04.08.2014.

ART. 1
POSTI A CONCORSO

In esecuzione della determinazione della Dirigente dell'Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino n. 1229/2016 è indetta una selezione pubblica per soli titoli per la copertura di 10 posti di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)" – cat. C, a tempo indeterminato, di cui 7 per sostituzioni, riservata, ai sensi dell'art. 12, comma 10, punto 1) della L.R. n. 15 dd. 4.8.2014, ai dipendenti assunti a tempo determinato che abbiano prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di Trieste per almeno 36 mesi (1080 giorni), anche non continuativi, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015.

Possono accedere alla procedura con le precisazioni di cui all'art. 9:

- coloro che hanno prestato servizio nel profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)" - cat. C e che hanno maturato il requisito dei 36 mesi (1080 giorni), anche cumulativamente al servizio prestato nel profilo di "Istruttore Educativo (Scuole dell'infanzia)" e/o "Istruttore Educativo (Asili nido)", entrambi di cat. C, nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015;

- i candidati che non hanno prestato servizio nel profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)" – cat. C, a condizione che abbiano maturato il requisito dei 1080 giorni nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015 nel profilo di "Istruttore Educativo (Scuole dell'infanzia)" e/o "Istruttore Educativo (Asili nido)", entrambi di cat. C, e siano presenti nelle graduatorie del personale educativo supplente del profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)", vigenti nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015;

- i candidati che non hanno prestato servizio nel profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)" – cat. C, a condizione che abbiano maturato il requisito dei 1080 giorni nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015 nel profilo di "Istruttore Educativo (Scuole dell'infanzia)"

Trieste

e/o "Istruttore Educativo (Asili nido)", entrambi di cat. C, non siano presenti nelle graduatorie di cui al punto precedente e siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)".

Solamente al fine dell'ammissione alla procedura, i periodi di servizio saranno conteggiati per intero indipendentemente dalla tipologia di orario, mentre ai fini della valutazione dei titoli, gli eventuali servizi prestati a tempo parziale saranno valutati proporzionalmente al tempo pieno.

ART. 2
RISERVE

Sui posti messi a concorso opera la riserva di 1 posto per i lavoratori disabili iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68. Non possono invece usufruire della riserva i soggetti di cui all'art. 18 della medesima legge, in quanto la quota di riserva disposta in loro favore, sul numero di dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Trieste, risulta già soddisfatta. Il posto non utilizzato per la riserva verrà coperto da un concorrente dichiarato idoneo non riservatario.

ART. 3
TRATTAMENTO ECONOMICO

A detto posto è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria C, posizione economica C1:

- stipendio iniziale annuo Euro 22.213,63;
- tredicesima mensilità, salario aggiuntivo ed ogni altra eventuale competenza spettante nella misura consentita dalle vigenti disposizioni;
- eventuali quote di aggiunta di famiglia nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli assegni di cui sopra sono soggetti a trattenute di legge, assistenziali, previdenziali ed erariali.

ART. 4
REQUISITI PER L'ACCESSO

Alla selezione possono partecipare esclusivamente i dipendenti assunti a tempo determinato che abbiano prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di Trieste per almeno 36 mesi (1080 giorni), anche non continuativi, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015, che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- coloro che hanno prestato servizio nel profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)" - cat. C e che hanno maturato il requisito dei 36 mesi (1080 giorni), anche cumulativamente al servizio prestato nel profilo di "Istruttore Educativo (Scuole dell'infanzia)" e/o "Istruttore Educativo (Asili nido)", entrambi di cat. C, nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015;

- i candidati che non hanno prestato servizio nel profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)" – cat. C, a condizione che abbiano maturato il requisito dei 1080 giorni nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015 nel profilo di "Istruttore Educativo (Scuole dell'infanzia)"

e/o "Istruttore Educativo (Asili nido)", entrambi di cat. C, e siano presenti nelle graduatorie del personale educativo supplente del profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)", vigenti nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015;

- i candidati che non hanno prestato servizio nel profilo "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)" – cat. C, a condizione che abbiano maturato il requisito dei 1080 giorni nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015 nel profilo di "Istruttore Educativo (Scuole dell'infanzia)" e/o "Istruttore Educativo (Asili nido)", entrambi di cat. C, non siano presenti nelle graduatorie di cui al punto precedente e siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)".

Solamente al fine dell'ammissione alla procedura i periodi di servizio saranno conteggiati per intero indipendentemente dalla tipologia di orario, mentre ai fini della valutazione dei titoli, gli eventuali servizi prestati a tempo parziale saranno valutati proporzionalmente al tempo pieno.

I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione (**8 GIUGNO 2016**):

- cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Tale requisito non è richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Ai fini dell'accesso devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
  1. godere dei diritti politici e civili anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
  3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
- idoneità fisica al profilo da ricoprire. L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica preventiva i soggetti da assumere in base alla normativa vigente. L'accertamento medico verrà operato dal medico di fiducia dell'Amministrazione al fine di accertare l'idoneità fisica all'impiego.
  L'accertamento d'idoneità fisica all'impiego relativo a soggetti disabili di cui all'art.1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, è disposto conformemente alle vigenti disposizioni in materia.
  Ai sensi di quanto previsto dalla legge 120/91 si precisa che il requisito della vista è essenziale per il profilo che interessa e pertanto non sono ammessi al concorso i privi della vista.
- godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo);
- età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età costituente il limite per il collocamento a riposo d'ufficio;
- diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (diploma di maturità); per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro UE che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato

ovvero dello status di protezione sussidiaria, la verifica dell'equivalenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

- posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo;
- non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, ovvero, assenza di condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione.

In caso di condanne penali (anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o di procedimenti penali pendenti, salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l'ammissibilità all'impiego, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare tale ammissibilità, tenuto conto del titolo del reato, con riferimento alle mansioni connesse con la posizione di lavoro dell'assumendo, del tempo trascorso dal commesso reato, della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'ottenimento della riabilitazione.

Non possono accedere all'impiego coloro che non siano in possesso dei requisiti specifici e generici di cui ai precedenti commi del presente articolo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 comma 1 lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ovvero licenziati da una pubblica amministrazione in esito a procedimento disciplinare.

Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati collocati a riposo usufruendo delle disposizioni di cui alla legge 336/70.

I requisiti prescritti per l'accesso, ad eccezione del servizio minimo dei 1080 giorni nei profili educativi che deve essere maturato nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione e mantenuti al momento dell'assunzione.

ART. 5
DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice (si consiglia di utilizzare il modulo allegato), deve essere indirizzata al Comune di Trieste - Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - P.zza Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato alla data del **8 GIUGNO 2016:**

La domanda deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

1) **presentata a mano** direttamente al Comune di Trieste - Ufficio Accettazione Atti del Protocollo Generale – piano terra – Palazzo Municipale Zois, via Punta del Forno n. 2 entro le **ore 16.30** del giorno succitato; in tal caso, unitamente alla domanda deve essere presentata una fotocopia della stessa, che sarà restituita in segno di ricevuta con il timbro e la data di consegna apposta dall'Ufficio Protocollo, che fa fede ai fini dell'osservanza del termine;
2) **inviata tramite il servizio postale** al Comune di Trieste – Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino - P.zza Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste; in tal caso il timbro a data apposto

dall'Ufficio Postale fa fede ai fini dell'osservanza del termine esclusivamente nel caso di invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in tutti gli altri casi di spedizione fa fede la data apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune di Trieste; le buste contenenti le domande di ammissione, al fine di semplificare e rendere più rapida la fase di raccolta delle stesse, devono contenere l'indicazione *"Contiene domanda per Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori) cat. C"*. La mancanza di tale annotazione non comporta comunque esclusione dal concorso;

3) **inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)** del Comune di Trieste comune.trieste@certgov.fvg.it specificando nell'oggetto *"Domanda per Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori) cat. C"* con allegata la scansione in formato PDF dell'originale del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell'originale di un valido documento di riconoscimento, da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del candidato; si precisa che la spedizione della domanda effettuata dal candidato dalla propria casella di PEC verso la casella di PEC dell'Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno ed in tale ipotesi, pertanto, fa fede la data di spedizione da parte del candidato;
4) **inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)** del Comune di Trieste comune.trieste@certgov.fvg.it specificando nell'oggetto *"Domanda per Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori) cat. C"* con allegato il modulo di domanda nel formato originale allegato all'avviso di selezione o in formato PDF debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma digitale da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del candidato; si precisa che anche in tale ipotesi tale spedizione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno e pertanto fa fede la data di spedizione da parte del candidato;
5) **inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)** del Comune di Trieste comune.trieste@certgov.fvg.it specificando nell'oggetto *"Domanda per Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori) cat. C"* con allegato il modulo di domanda nel formato originale allegato all'avviso di selezione o in formato PDF debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma digitale o autografa da un indirizzo di posta elettronica **non** certificata del candidato; in tal caso la spedizione non ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, il candidato non ha un riscontro sull'esito della spedizione e pertanto fa fede la data di ricezione nella casella di posta dell'Amministrazione.

Le domande trasmesse mediante posta elettronica, sia da casella PEC sia da casella normale, saranno ritenute valide solo se inviate nel formato originale allegato all'avviso di selezione o in formato PDF. Tutti gli allegati trasmessi mediante posta elettronica saranno ritenuti validi solo se inviati nel formato PDF. **L'invio mediante posta elettronica in formati diversi da quelli indicati, a caselle di posta elettronica diverse dalla PEC del Comune di Trieste e/o da caselle di posta elettronica diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.**

Nella domanda il candidato deve dichiarare **sotto la propria responsabilità**:

1. di voler partecipare alla presente selezione (se non viene utilizzato lo schema di domanda allegato al presente avviso di selezione);
2. di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, nonché dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 della medesima legge, essendo a conoscenza, come richiamato dagli artt. 75 e 76 della stessa legge, che le dichiarazioni mendaci, la

falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti;

3. le complete generalità (cognome e nome, eventuale cognome da coniugata), il codice fiscale, la data ed il comune di nascita, il comune di residenza (con l'indicazione dell'indirizzo) e l'indirizzo completo cui devono essere fatte pervenire tutte le comunicazioni inerenti alla selezione;
4. l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del candidato, qualora utilizzi la modalità 3 o 4 per inviare la sua domanda di partecipazione e/o l'eventuale indirizzo di posta elettronica non certificata;
5. il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell'Unione Europea, o di rientrare nella casistica di cui al primo punto dell'art. 4);
6. solo per i cittadini U.E., per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
7. il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
8. solo per i cittadini U.E., per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria: di godere dei diritti politici e civili anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
9. la posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo;
10. l'eventuale destituzione, dispensa, licenziamento da pubblici impieghi o l'eventuale decadenza dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o l'eventuale collocamento a riposo ai sensi della Legge 336/70;
11. le eventuali condanne penali riportate, i provvedimenti definitivi di misure di prevenzione, i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso l'Autorità Giudiziaria di qualsiasi grado, italiana od estera, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;
12. il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso, con l'indicazione degli estremi del conseguimento. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica devono produrre il titolo che dà luogo all'equiparazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa allo stesso;
13. di trovarsi in una delle seguenti situazioni:

    a) di avere prestato servizio presso il Comune di Trieste con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)" - cat. C e di aver maturato il requisito dei 36 mesi (1080 giorni), anche cumulativamente al servizio prestato nel profilo di "Istruttore Educativo (Scuole dell'infanzia)" e/o "Istruttore Educativo (Asili nido)", entrambi di cat. C, nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015;

    b) di non aver prestato servizio nel quinquennio sopra specificato nel profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)" – cat. C, a condizione di aver maturato il requisito dei 1080 giorni nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015 nel profilo di "Istruttore Educativo (Scuole dell'infanzia)" e/o "Istruttore Educativo (Asili nido)", entrambi di cat. C, e di essere presenti nelle graduatorie del personale educativo supplente del profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)", vigenti nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015;

c) di non aver prestato servizio nel quinquennio sopra specificato nel profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)" – cat. C, a condizione di aver maturato il requisito dei 1080 giorni nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015 nel profilo di "Istruttore Educativo (Scuole dell'infanzia)" e/o "Istruttore Educativo (Asili nido)", entrambi di cat. C, di non essere presenti nelle graduatorie di cui al punto precedente e di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)";

14. i titoli di preferenza alla nomina, dettagliatamente descritti, dei quali il partecipante intende avvalersi. I titoli di preferenza sono quelli indicati all'art. 7 del presente avviso e vengono considerati in caso di parità di punteggio finale dei candidati idonei. In caso di mancata dichiarazione nella domanda, gli stessi non potranno essere fatti valere;
15. la conformità agli originali delle copie semplici allegate alla domanda di partecipazione, relative ai titoli dichiarati (ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000);
16. il diritto alla riserva del posto ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, disposta in favore dei soggetti di cui all'art. 1 della stessa legge; in tale ipotesi il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione alla selezione la copia semplice del certificato rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento della disabilità – ex legge n. 68/99, completo della relazione conclusiva contenente eventuali limitazioni e/o prescrizioni specifiche. Per le domande di invalidità presentate a partire dal 1° gennaio 2010 tale certificato, che riporta la denominazione di "Accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato", deve riportare anche la validazione definitiva dell'INPS. Il candidato inoltre deve allegare copia dell'attestazione da cui risulti l'iscrizione nelle apposite liste del Collocamento Obbligatorio o indicare gli estremi di tale iscrizione.

A tutela della privacy degli interessati la certificazione medica e l'eventuale indicazione di condanne penali o procedimenti penali pendenti possono essere presentate in busta chiusa contenente la dicitura "dati sensibili", che potrà essere aperta esclusivamente dagli incaricati del trattamento di tali dati. Nel caso di presentazione tramite posta elettronica i candidati possono inviare le scansioni degli originali di tali attestazioni come allegati della domanda, sempre in formato PDF, attribuendo ad essi il nome "dati sensibili", che potranno essere aperti solo dagli incaricati del trattamento di tali dati.

Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda di ammissione, ma **la mancata sottoscrizione della stessa comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.** Qualora il candidato, a causa di impedimenti fisici, non sia in grado di firmare la domanda di partecipazione, dovrà allegare alla stessa un'attestazione medica (è sufficiente una certificazione del medico curante/di base) che indichi la causa della mancata sottoscrizione.

Il candidato deve allegare alla domanda una fotocopia di un documento d'identità valido. In alternativa, la firma del candidato deve essere posta in presenza di un dipendente dell'Ufficio Concorsi addetto a ricevere la documentazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo, disguido di comunicazione ai candidati, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'Amministrazione, per quanto possibile, accerta d'ufficio il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e dei titoli dichiarati dai candidati; pertanto, gli stessi sono invitati a compilare la domanda in modo corretto ed esaustivo, leggendo attentamente il bando e le istruzioni per la compilazione allegate alla stessa.

Vengono controllate tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, rilevanti, prodotte dai candidati in caso di loro assunzione.

Le eventuali condanne penali, i provvedimenti definitivi di misure di prevenzione e i procedimenti penali pendenti, ai fini della compatibilità con l'assunzione, di norma vengono accertati e valutati antecedentemente all'assunzione stessa, ai sensi dell'art. 12 del "Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del Comune di Trieste".

Le **DICHIARAZIONI** relative al possesso dei titoli di accesso, nonché al possesso dei requisiti per usufruire della riserva dei posti di cui all'art. 2 del presente avviso di selezione e al possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 7 dell'avviso di selezione devono essere rese nella forma dell'**AUTOCERTIFICAZIONE**. **QUALORA LE DICHIARAZIONI RESE DOVESSERO RISULTARE MENDACI, SI PROVVEDERÀ A RIMUOVERE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO DALLE GRADUATORIE E A DARE CORSO ALLE DENUNCE PENALI PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA.**

E' **CONSIGLIATO ALLEGARE** ALLA DOMANDA LA **DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DI TUTTI I TITOLI DICHIARATI**, INTEGRATA DALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 47 DEL D.P.R. 445/2000.

SI PREGA DI NON ALLEGARE DOCUMENTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI PRESTATI ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE DI TRIESTE.

E' OBBLIGATORIO ALLEGARE alla domanda di partecipazione la fotocopia semplice di un VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (carta d'identità, patente...)

Le dichiarazioni relative ai titoli previsti per l'accesso e alle eventuali preferenze e/o precedenze dovranno essere precise e complete, al fine di consentirne la valutazione e il controllo.

La documentazione, prodotta dal candidato e non richiesta dall'avviso di selezione, non viene restituita ma inviata allo scarto. La documentazione richiesta dall'avviso di selezione e presentata dai candidati sarà tenuta a loro disposizione per i sei mesi successivi al termine della procedura. In questo tempo i candidati potranno presentarsi personalmente, o tramite loro delegato, per ritirarla, ovvero chiederne la spedizione sostenendone le relative spese. Trascorso il termine indicato la documentazione verrà inviata allo scarto. Eventuali titoli di studio originali, spontaneamente allegati alle domande e non ritirati entro i termini di cui sopra, verranno conservati agli atti della procedura e successivamente inviati all'Archivio generale.

I requisiti specifici e generici per accedere alla selezione, ad eccezione del servizio minimo dei 1080 giorni nei profili educativi che deve essere maturato nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015, e i titoli di precedenza e/o preferenza devono essere già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione ed il possesso deve perdurare anche al momento dell'assunzione. Il candidato deve espressamente richiedere di usufruire dei titoli di preferenza e/o riserva nella domanda di ammissione, pertanto la mancanza di tale richiesta esonera l'Ente dall'effettuare qualsiasi valutazione e/o accertamento dell'esistenza del diritto.

ART. 6
ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI

I candidati in difetto dei requisiti prescritti dal presente avviso verranno esclusi con provvedimento motivato della Responsabile di Posizione Organizzativa Gestione del Fabbisogno di Personale. La comunicazione dell'adozione del provvedimento verrà effettuata all'indirizzo indicato nella domanda d'ammissione tramite lettera raccomandata A.R. o telegramma. Esclusivamente ai candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione alla selezione tramite PEC, tale comunicazione verrà effettuata con la medesima modalità. L'esclusione per carenza dei requisiti d'accesso può avvenire in qualsiasi fase della procedura selettiva.

L'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al momento dell'assunzione, in relazione ai soli candidati che vengono assunti. L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta, comunque ed in qualunque momento, l'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva, ovvero il diniego alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalle graduatorie.

Sono considerate IRREGOLARITÀ NON SANABILI, che comportano l'esclusione dalla procedura selettiva, quelle di seguito elencate:

- **mancata indicazione nella domanda d'ammissione del nome, cognome, data di nascita, comune di nascita, comune di residenza, indirizzo presso il quale far pervenire le comunicazioni relative alla selezione, laddove non desumibili implicitamente dalla documentazione allegata o dal contesto della domanda stessa;**
- **presentazione della domanda oltre il termine indicato all'art. 5 del presente avviso;**
- **mancata sottoscrizione (firma completa di nome e cognome);**
- **mancata allegazione alle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione della fotocopia di un valido documento di riconoscimento.**

Per **altre eventuali inesattezze** o carenze di carattere formale nella domanda di ammissione **relative ai soli requisiti d'accesso**, l'Amministrazione ha facoltà di chiedere la regolarizzazione, con lettera raccomandata A.R., fissando, a tale scopo, un termine non inferiore a giorni 5. Il termine potrà essere inferiore se il candidato, per motivi di celerità, verrà autorizzato a trasmettere via fax i dati necessari all'integrazione della domanda. La mancata regolarizzazione entro detto termine, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella richiesta, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.

Si precisa che, oltre il termine previsto per la presentazione delle domande, **non verrà consentita la regolarizzazione di dichiarazioni incomplete o imprecise relative ai titoli che danno diritto a precedenze e/o preferenze**, che in questo caso non verranno presi in considerazione.

ART. 7
TITOLI DI PREFERENZA

Nelle procedure selettive pubbliche, a tempo indeterminato o a tempo determinato, le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito sono, nell'ordine, quelle di seguito elencate:

1. Insigniti di medaglia al valor militare;

2. Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti;
3. Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. Orfani di guerra;
6. Orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. Feriti in combattimento;
9. Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglie numerose (per famiglia numerosa si intende quella con oltre 5 componenti conviventi di cui uno solo sia percettore di redditi);
10. Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico o privato;
13. Genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. Genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. Genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per almeno un anno presso il Comune di Trieste, con riguardo alla durata del servizio stesso (il servizio prestato a tempo parziale viene valutato in misura proporzionale rispetto al tempo pieno). Si considera lodevole servizio quello prestato senza incorrere in sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza dell'avviso;
18. Coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico (si considerano a carico i figli conviventi, anche maggiorenni purché il reddito di quest'ultimi non superi quello indicato dalle norme vigenti al momento della pubblicazione del bando per usufruire delle detrazioni fiscali; si considerano figli a carico anche i figli minori, non conviventi, per i quali il candidato contribuisca al mantenimento);
19. Invalidi e mutilati civili;
20. Militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di posizione in graduatoria e di titoli di preferenza, ha diritto alla preferenza il candidato che abbia prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche, con riguardo alla durata del servizio stesso. Si precisa che il servizio prestato a tempo parziale viene valutato in misura proporzionale rispetto al servizio a tempo pieno.

Se la parità permane dopo la valutazione dei titoli preferenziali, compreso quello di cui al comma precedente, ovvero in mancanza di questi, è preferito il candidato più giovane d'età ai sensi dell'art. 2, comma 9, Legge 16 giugno 1998, n.191.

Si ricorda che i titoli di preferenza, per essere considerati, devono essere <u>necessariamente</u> dichiarati nell' apposita sezione della domanda di ammissione. Nel caso in cui per la presentazione della domanda non venga utilizzato il modello allegato al presente avviso di selezione, il candidato deve <u>specificatamente</u> dichiarare di volersi avvalere dei titoli di preferenza, con l'indicazione puntuale degli stessi.

I titoli di preferenza devono essere già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione ed il possesso deve perdurare anche al momento dell'assunzione.

Antecedentemente all'approvazione delle graduatorie, viene accertato il reale possesso dei titoli di preferenza dichiarati, solo qualora gli stessi incidano sulle posizioni nelle graduatorie del candidato.

ART. 8
TITOLI VALUTABILI

Viene effettuata d'ufficio la valutazione dei titoli sotto specificati e secondo i criteri di seguito riportati, **fino alla data del 31.12.2015.**

L'eventuale servizio a tempo parziale verrà valutato in misura proporzionale rispetto al servizio a tempo pieno.

* * * TITOLI DI SERVIZIO * * *

I titoli di servizio valutabili nella prima graduatoria, che viene formulata secondo le indicazioni del successivo articolo 9, sono i seguenti:

- servizio prestato alle dipendenze del **COMUNE DI TRIESTE** con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato **nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015**

  1. nel profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)" – cat. C:
     punti 0,4 per mese o frazione di mese di almeno 16 giorni
  2. nel profilo di "Istruttore Educativo (Scuole dell'Infanzia)" e/o di "Istruttore Educativo (Asili Nido)"– cat. C:
     punti 0,2 per mese o frazione di mese di almeno 16 giorni

- servizio prestato alle dipendenze del **COMUNE DI TRIESTE** con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato **antecedentemente al quinquennio di riferimento**:

  1. nel profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)" – cat. C:
     punti 0,2 per mese o frazione di mese di almeno 16 giorni
  2. nel profilo di "Istruttore Educativo (Scuole dell'Infanzia)" e/o di "Istruttore Educativo (Asili Nido)"– cat. C:
     punti 0,1 per mese o frazione di mese di almeno 16 giorni

I titoli di servizio valutabili nella seconda e terza graduatoria, che vengono formulate secondo le indicazioni del successivo articolo 9, sono i seguenti:

- servizio prestato alle dipendenze del **COMUNE DI TRIESTE** con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato **nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015:**

  nel profilo di "Istruttore Educativo (Scuole dell'Infanzia)" e/o di "Istruttore Educativo (Asili Nido)"– cat. C:
  punti 0,2 per mese o frazione di mese di almeno 16 giorni

- servizio prestato alle dipendenze del **COMUNE DI TRIESTE** con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato **antecedentemente al quinquennio di riferimento:**

  nel profilo di "Istruttore Educativo (Scuole dell'Infanzia)" e/o di "Istruttore Educativo (Asili Nido)"– cat. C:
  punti 0,1 per mese o frazione di mese di almeno 16 giorni

Tutti i periodi di servizio saranno rilevati d'ufficio.

ART. 9
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Si procede d'ufficio alla valutazione dei titoli di servizio ed alla conseguente formazione delle graduatorie finali. Non è prevista la costituzione di una commissione giudicatrice in quanto la valutazione del servizio prestato non comporta alcuna attività discrezionale.

Vengono formulate tre graduatorie.

La prima graduatoria, alla quale partecipano i candidati che hanno prestato servizio nel profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)" - cat. C e che hanno maturato il requisito dei 36 mesi (1080 giorni), anche cumulativamente al servizio prestato nel profilo di "Istruttore Educativo (Scuole dell'infanzia)" e/o "Istruttore Educativo (Asili nido)", entrambi di cat. C, nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015, è formata secondo l'ordine del punteggio attribuito ai titoli specificati all'art. 8, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 7 del presente avviso.

La seconda graduatoria, da utilizzare in subordine alla prima e nel caso in cui il numero dei candidati presenti nella prima sia insufficiente a coprire i posti vacanti, nella quale verranno inseriti i candidati che non hanno prestato servizio nel profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)" – cat. C, a condizione che abbiano maturato il requisito dei 1080 giorni nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015 nel profilo di "Istruttore Educativo (Scuole dell'infanzia)" e/o "Istruttore Educativo (Asili nido)", entrambi di cat. C e siano presenti nelle graduatorie del personale educativo supplente del profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)", vigenti nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015, è formata secondo l'ordine del punteggio attribuito ai titoli specificati all'art. 8, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 7 del presente avviso.

La terza graduatoria, da utilizzare in subordine alla seconda e nel caso in cui il numero dei candidati presenti nella seconda sia insufficiente a coprire i posti vacanti, nella quale verranno inseriti i candidati che non hanno prestato servizio nel profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)" – cat. C, a condizione che abbiano maturato il requisito dei 1080 giorni nel quinquennio dal 01.01.2011 al 31.12.2015 nel profilo di "Istruttore Educativo (Scuole dell'infanzia)" e/o "Istruttore Educativo (Asili nido)",

entrambi di cat. C, non siano presenti nelle graduatorie di cui al punto precedente e siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo di "Istruttore Educativo (Integrazione Scolastica e Ricreatori)", è formata secondo l'ordine del punteggio attribuito ai titoli specificati all'art. 8, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 7 del presente avviso.

Le graduatorie verranno approvate con provvedimento della Responsabile di Posizione Organizzativa Gestione del Fabbisogno di Personale. Tale provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune di Trieste per 15 giorni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente oggetto della selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie secondo la priorità sopra esposta. La copertura dei 10 posti (3 di sezione e 7 per sostituzioni) avverrà in ordine di graduatoria e in base alla scelta effettuata dai candidati.

Le graduatorie formulate al termine della selezione esauriranno la loro validità con la copertura dei posti per i quali è stata indetta la presente procedura.

Le graduatorie della selezione non verranno utilizzate per assunzioni a tempo determinato.

ART. 10
PRESENTAZIONE DOCUMENTI ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno assunti compatibilmente con le disposizioni normative in vigore al momento delle rispettive assunzioni.

L'assunzione avverrà tramite la stipulazione di un contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato regolato dalla normativa vigente. Competente alla sottoscrizione dei contratti individuali è la Responsabile di Posizione Organizzativa Gestione del Fabbisogno di Personale.

L'Amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di accertare l'idoneità fisica all'impiego mediante una visita medica effettuata dal medico di fiducia dell'Ente.

Qualora il candidato abbia dichiarato nella domanda di ammissione alla selezione di rientrare in uno dei casi previsti dell'art. 1 della L. 68/99 (legge che tutela l'inserimento lavorativo delle persone disabili), al fine di tutelare la salute del candidato stesso rispettando la disposizione contenuta nell'art. 10 della medesima legge, secondo la quale il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni, durante la visita effettuata dal medico di fiducia dell'Ente per accertare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica il candidato dovrà esibire copia semplice del certificato rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento della disabilità – ex legge n. 68/99, completo della relazione conclusiva contenente eventuali limitazioni e/o prescrizioni specifiche. Per le domande di invalidità presentate a partire dal 1° gennaio 2010 tale certificato, che riporta la denominazione di "Accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato", dovrà riportare anche la validazione definitiva dell'INPS. In mancanza di tale certificato il medico di fiducia dell'Ente non potrà esprimere il giudizio sull'idoneità fisica alla mansione oggetto della selezione e non si potrà pertanto procedere all'assunzione. Qualora il candidato non sia ancora in possesso della documentazione medica completa della relazione conclusiva, la visita di accertamento dell'idoneità fisica verrà rimandata a dopo il ricevimento della suddetta documentazione; nel frattempo non si potrà procedere con l'assunzione.

In caso di esito impeditivo conseguente all'accertamento sanitario condotto, non si procederà all'assunzione.

I candidati, nel termine che verrà loro indicato, dovranno, sotto la loro responsabilità, dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.L.vo n.165/2001. In caso contrario, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

Qualora i candidati non producano la documentazione di cui sopra, entro il termine loro assegnato, l'Amministrazione comunicherà agli stessi che non darà luogo alla stipulazione del contratto.

E' previsto un periodo di prova di sei mesi. Nel caso di esito negativo il rapporto di lavoro si ritiene risolto.

ART. 11
COMUNICAZIONI PARTICOLARI

Contro gli atti della procedura concorsuale è ammesso il ricorso al T.A.R. per il Friuli – Venezia Giulia entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla notificazione o dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio On Line del Comune di Trieste, ovvero, quando tali forme di comunicazione non sono previste, dalla conoscenza dello stesso da parte del candidato.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei candidati medesimi. In particolare, secondo l'art. 13 di detto decreto, si informa che il trattamento viene eseguito nell'ambito della procedura selettiva al fine del reclutamento del personale e per la gestione di un eventuale futuro rapporto di lavoro. I dati elaborati con strumenti informatici vengono conservati in archivi informatici e cartacei comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei suddetti dati è necessario per lo svolgimento della selezione, pertanto la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di effettuare la valutazione dei requisiti di partecipazione e comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per fini istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti e non è soggetto alla richiesta del preventivo consenso da parte dell'interessato. Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto d'accesso, secondo le norme poste dalla Legge 241/90.

La responsabile del trattamento è la Dirigente dell'Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino.

La responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, è la Responsabile della Posizione Organizzativa Gestione del Fabbisogno di Personale.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio avverrà mediante richiesta di conferma del loro contenuto da inviare alle varie Amministrazioni.

Le autocertificazioni prodotte dai candidati hanno la stessa validità della documentazione che sostituiscono, pertanto l'effettuazione dei controlli non rallenta la procedura selettiva e non impedisce l'instaurazione di rapporti di lavoro prima della conclusione degli stessi. Qualora l'esito del controllo mettesse in evidenza una falsa dichiarazione, si procederà all'esclusione del candidato dalla procedura ovvero alla decadenza dalla graduatoria ovvero alla risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il candidato sia già stato assunto, fermo restando l'inoltro degli atti all'autorità giudiziaria.

L'Amministrazione comunale, ove ricorrano motivi di interesse pubblico, ha facoltà di riaprire, prorogare, modificare o revocare l'avviso di selezione, secondo quanto previsto dall'art. 23 del vigente "Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del Comune di Trieste".

Il presente avviso di selezione è stato predisposto in conformità alla normativa posta dal vigente "Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del Comune di Trieste", in quanto compatibile con la speciale regolamentazione prevista dalla presente procedura.

Chiunque può, in qualsiasi momento, prendere visione del citato "Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del Comune di Trieste".

E' consentito a tutti i candidati l'accesso a tutti gli atti a rilevanza esterna della procedura selettiva.

I candidati di procedure concorsuali, che hanno diritto di accesso ai documenti possono non solo prendere visione ma anche ottenere copia degli atti di cui sopra, a proprie spese. I candidati che accedono ai documenti della procedura, per la presa visione o per l'estrazione di copia, dovranno sottoscrivere l'impegno a servirsene esclusivamente per l'eventuale tutela giurisdizionale delle loro posizioni.

Per l'estrazione di copie il candidato dovrà presentare richiesta scritta e motivata alla Dirigente dell'Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino.

I portatori di interessi diffusi non sono legittimati a chiedere visione e copia degli atti della procedura, poiché il procedimento concorsuale coinvolge immediatamente le situazioni soggettive di coloro che partecipano alla selezione e non anche interessi superindividuali di associazioni o comitati, la cui tutela rientri nei loro fini istituzionali.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi e Assunzioni del Comune di Trieste, Largo Granatieri n. 2 – V° piano (telefono 040 675 4757 - 4919 - 4839).

LA DIRIGENTE
Romana MEULA